



Questura di Roma

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

CAT. III Mass

Roma, 07/09/2022

OGGETTO: Licenze di porto d'armi. Linee d'indirizzo e modalità di acquisizione istanze, denunce e comunicazioni agli Uffici di P.S..

AL SIGNOR VICE QUESTORE VICARIO
AI SIGG. DIRIGENTI I DISTRETTI E COMMISSARIATI DI P.S.
e, p.c.

AL COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI

R O M A E PROVINCIA

Si è avuto modo di riscontrare come codesti Uffici, nell'ambito dei procedimenti amministrativi connessi al rilascio o rinnovo dei porto d'armi di propria competenza, siano soliti interpellare questa Divisione, richiedendo il relativo nulla osta al rilascio della licenza di Polizia, anche in caso di segnalazioni di polizia o reati non ostativi a carico dell'istante, o per fatti avvenuti in tempi remoti ed antecedenti a successivi rilasci dei suddetti titoli.

Ciò premesso, si rende opportuno inviare nuovamente le Linee Guida emanate dalla scrivente Divisione in data 19/02/2021, aventi ad oggetto l'orientamento di questo Ufficio in merito alle licenze in oggetto, integrando la presente circolare di ulteriori indicazioni in merito ad alcuni quesiti sollevati dai referenti delle sezioni di polizia amministrative di codesti Distretti e Commissariati di P.S., che di seguito si evidenziano.

Un primo aspetto riguarda la difformità di comportamenti tenuti dagli operatori, circa l'utilizzo dei moduli per le denunce di acquisizione o cessione di armi da parte dei privati cittadini, per i quali è opportuno richiamare l'attenzione sull'obbligo di adottare, quale unico modello, quello disponibile sul sito ufficiale della Polizia di Stato e relativo alla "Denuncia di detenzione di armi e munizioni".

Tale modulo, per altro completo di tutti i dati d'interesse, deve essere utilizzato, oltre che in caso di acquisizione o cessione di armi o munizioni, anche in caso di denuncia della variazione del luogo di detenzione delle stesse.

Si evidenzia in merito che la denuncia di acquisizione o cessione di più di un'arma o l'indicazione delle armi già detenute, può essere effettuata con la predisposizione, da parte del cittadino, di un elenco da allegare al predetto modulo, come previsto nelle modalità di compilazione del modulo stesso.

In merito all'obbligo di denuncia da inviare agli Uffici di P.S. entro le 72 ore successive, queste possono essere inoltrate anche a mezzo di posta elettronica certificata, come espressamente indicato dall'art. 38 TULPS; in tal caso non vi è obbligo per il cittadino del ritiro di copia cartacea poichè la ricevuta della pec inviata riveste prova legale di avvenuto inoltro.

In ordine alla denuncia di detenzione di munizioni, si segnala come alcuni uffici obblighino il cittadino a denunciare il munizionamento, per altro solo quello per arma corta e non anche quello per arma lunga, distinguendo lo stesso per calibro, offrendo quindi una errata interpretazione alla norma che, invece, dispone che venga fatta denuncia di munizioni distinguendo per "specie e quantità".


Dalla lettura della normativa di riferimento si evince come l'indicazione "per specie" sia riferibile unicamente alla distinzione relativa al munizionamento utilizzabile sulle armi corte e quello utilizzabile sulle armi lunghe, diversamente dall'interpretazione di alcuni operatori che usano distinguere le munizioni in base al calibro delle stesse.

L'eliminazione di tale immotivato obbligo semplificherà notevolmente l'attività dei vari Uffici, limitando la continua presentazione di denunce da parte dell'utente che, sempre nel limite del quantitativo massimo detenibile di 200 cartucce per arma corta, si trova ad acquistare munizioni di calibro diverso perché detiene armi corte in calibri differenti.

In materia di denuncia di munizionamento poi, giova ricordare che l'acquisto di munizioni a "reintegro" o di quelle acquisite per il cosiddetto "consumo immediato", ovvero per essere consumate prima dello scadere delle 72 ore previste per la denuncia di detenzione, non devono essere denunciate.

Resta fermo il potere/dovere di controllo da parte di codesti Presidi territoriali, che potrà essere esperito ogni qualvolta ritenuto necessario.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.



D'ORDINE DEL QUESTORE
IL DIRIGENTE LA DIVISIONE
I[^] Dirigente della P. di S.
Dr.ssa Cedrone Agnese